

Fiscalità selettiva e compatibilità con la normativa europea di Cinzia Guerrini* e Stefania Lorenzini**

Un problema molto sentito dalle Regioni è capire se, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, esistono vincoli giuridici all'esercizio del loro potere legislativo in materia fiscale, nel caso in cui intendano attuare precise politiche economiche fiscali basate sul criterio della selettività. E' evidente che questa verifica è importante oggi, ma lo è ancor di più in prospettiva, cioè in vista della piena attuazione del federalismo fiscale, quando la Regione potrà esprimere una più compiuta autonomia sul lato delle entrate proprie.

In generale si definisce selettiva un'imposta che ricade in modo differenziato sulla base imponibile dei contribuenti, applicando una struttura variabile di aliquote, deduzioni, detrazioni, esenzioni ecc.. Secondo questa definizione si può immaginare una casistica piuttosto ampia, riconducibile a diversi criteri di selettività:

- settoriale, quando settori diversi di attività di produzione, di consumo o di formazione del capitale sono assoggettati a regole fiscali diverse (es: l'IVA e l'IRAP con aliquote differenziate per settore);
- territoriale, quando è il luogo di produzione, di consumo o di formazione del capitale che può discriminare il trattamento fiscale del soggetto passivo (es. agevolazioni fiscali per i soggetti economici che operano nelle aree montane o svantaggiate o colpite da calamità naturali);
- per tipologia di contribuente, quando le caratteristiche anagrafico-economiche dei soggetti diventano l'elemento su cui basare la differenziazione (es. aliquote diverse a seconda della natura giuridica o della dimensione aziendale o dei quantitativi di produzione o di consumo);
- per comportamento adottato dal contribuente, quando si assume come variabile discriminante la modalità di produzione o di consumo adottata dal soggetto passivo per sua libera scelta (es. agevolazioni fiscali a sostegno delle certificazioni ambientali, della diffusione dell'innovazione e ricerca, dell'emersione del lavoro nero ecc..).

Perché questa modalità d'intervento può confliggere con la normativa stabilita dall'Unione Europea? Perché, nonostante gli Stati membri detengano la sovranità sulla

potestà tributaria, anche l'Unione Europea può incidere in materia fiscale con interventi diretti al conseguimento degli obiettivi del mercato comune, tra cui rientra la tutela della libera concorrenza.

Fra le pratiche vietate vi sono gli aiuti di Stato, ossia quelle misure di aiuto pubblico alle imprese nazionali che possono provocare distorsioni al funzionamento del mercato. È evidente -dunque- che alcune misure fiscali agevolative, concesse a determinate produzioni o imprese e quindi selettive, possono provocare notevoli turbamenti al regime di libera concorrenza.

La definizione di aiuto di Stato è dettata dall'art. 87 del Trattato della Comunità Europea, che stabilisce che "... Sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minacciano di falsare la concorrenza".

Sono individuabili quattro requisiti che, se contemporaneamente presenti, configurano un aiuto di Stato:

- il trasferimento di risorse statali (o regionali) o la riduzione di carico fiscale;
- la riduzione dell'onere fiscale può essere attuato con le forme più svariate (agendo sia sulla base imponibile che sull'imposta);
- la misura fiscale deve potenzialmente avere effetto sul commercio intracomunitario e quindi sulla concorrenza: è sufficiente che le imprese beneficiarie svolgano un'attività economica, indipendentemente dal fatto che le stesse svolgano o meno attività di esportazione all'interno della Comunità;
- la misura deve essere selettiva, ossia favorire solo alcune imprese o produzioni.

La mancanza anche solo di uno dei requisiti esclude che l'agevolazione fiscale costituisca aiuto di Stato. Poiché, però, gli aiuti di Stato sono a volte molto utili per realizzare obiettivi di comune interesse o per correggere distorsioni del mercato comune, sono previsti diversi tipi di deroghe (fra cui il regime De Minimis) valutate, di caso in caso, dalla Commissione Europea.

In prima battuta c'è la questione della selettività territoriale: con un'interpretazione

rigida, questa potrebbe costituire un ostacolo insuperabile per la Regione al pieno esercizio della propria potestà tributaria. In realtà, l'indirizzo costante della Commissione è stato quello di lasciare dei limitati spazi di manovra, se l'esonerazione concessa è giustificata dalla struttura del sistema tributario generale, ossia discenda direttamente dai principi del sistema tributario dello Stato membro. In pratica: poiché il sistema tributario italiano attribuisce a tutte le Regioni la facoltà di maggiorare o ridurre l'aliquota base dell'IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale, una legge regionale che entro tali limiti riduca l'aliquota secondo la Commissione non è selettiva territorialmente.

La seconda questione è invece la selettività materiale: si pensi alle varie riduzioni IRAP per le nuove imprese giovanili, per le imprese ubicate nei Comuni montani, per le imprese registrate EMAS o Certificate ISO 14001 o SA8000, per le ONLUS e le cooperative sociali, introdotte dalla Regione Toscana ma anche da altre Regioni. Su questo aspetto i giudizi della Commissione sono stati finora negativi, poiché ritiene che tali misure possano non essere considerate aiuto di Stato solo se viene dimostrato che sono necessarie al funzionamento e all'efficacia del sistema fiscale stesso, cosa che spetta allo Stato membro interessato. Si intuisce la difficoltà di fornire tale prova.

Per questa ragione molte manovre regionali di agevolazione sull'IRAP sono state dichiarate aiuti di Stato, e quindi sottoposte al giudizio di compatibilità; le agevolazioni stabilite dalla Regione Toscana avrebbero subito la stessa sorte, se non fossero state adottate in regime De Minimis.

Questo è il quadro di riferimento attuale, nel quale -in sintesi- paiono facilmente superabili i vincoli attinenti alla selettività territoriale, mentre rimane ancora alto il rischio, per le Regioni che adottano un criterio di selettività materiale, di porsi contro il diritto comunitario che tutela la concorrenza: è inevitabile che ciò rappresenti un forte deterrente per le Regioni nell'impostazione di politiche fiscali autentiche.

Spazio Toscana

La pressione fiscale in Toscana

di *Tiziana Frassinetti**

La pressione fiscale complessiva in Toscana, calcolata come incidenza delle entrate tributarie di Regione, Province e Comuni sul PIL regionale, nel periodo 2001-2007 risulta stabile intorno all'8,7%, con l'eccezione del 9% del 2005 dovuto all'incremento delle risorse destinate alla spesa sanitaria e al saldo di quote di finanziamento di esercizi pregressi.

L'entità della pressione fiscale complessiva, così come il suo trend, sono però influenzati da entrate tributarie che non sono di fatto riconducibili alla autonomia impositiva degli enti territoriali. Al netto di tali tributi (IRAP e Addizionale IRPEF all'aliquota base e compartecipazione all'IVA per la Regione, compartecipazione all'IRPEF per gli enti locali), la pressione fiscale non solo si riduce


rispetto al PIL in tutti i paesi sviluppati, per diversi motivi tra loro correlati, come la crescita della popolazione anziana, le maggiori aspettative di prevenzione e cura, lo sviluppo tecnologico nell'offerta sanitaria.

La spesa sanitaria è sostanzialmente finanziata da entrate tributarie governate dallo Stato: IRAP all'aliquota base, Addizionale IRPEF all'aliquota base, compartecipazione all'IVA. Quindi, la crescita del fabbisogno e della spesa sanitaria non sono determinate da autonome scelte regionali, quanto dalle decisioni assunte a livello nazionale sul livello complessivo del fabbisogno, in concertazione tra Stato e Conferenza delle Regioni. Gli stessi attori decidono anche la ripartizione regionale.

Al netto del finanziamento della sanità, tenuto conto dunque solo delle entrate tributarie effettivamente manovrabili dalla Regione, la pressione fiscale regionale decresce drasticamente nel periodo 2001-2005.

delle entrate tributarie, a meno della diminuzione che si osserva tra il 2006 e il 2007: infatti, nonostante la diminuzione della pressione fiscale, le entrate tributarie crescono nell'ultimo anno del 2% in termini reali.

PRESSIONE FISCALE DEGLI ENTI LOCALI IN TOSCANA
Valori %



Fonte: stime Regione Toscana

PRESSIONE FISCALE RICONDUCEBILE ALL'AUTONOMIA IMPOSITIVA IN TOSCANA
Valori %

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Regione Toscana	0,79	0,77	0,76	0,75	0,67	0,67	0,72
Comuni	1,69	1,72	1,65	1,62	1,59	1,46	1,46
Province	0,34	0,34	0,35	0,36	0,34	0,34	0,33
TOTALE	2,82	2,84	2,76	2,73	2,59	2,47	2,51

Fonte: stime Regione Toscana

nella sua entità, attestandosi su un valore medio del periodo 2,7%, ma modifica il suo trend, che diventa nettamente decrescente, a dimostrazione di come gli Enti abbiano utilizzato l'autonomia impositiva con grande attenzione all'incidenza sulla pressione fiscale.

Si deve però rilevare che una parte della riduzione tributaria è stata compensata da aumenti tariffari, con particolare riferimento al caso della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), sostituita in molti comuni dalla TIA.

Anche al netto della TARSU, si riscontra comunque una tendenza alla riduzione della pressione fiscale e ciò nonostante gli incrementi di gettito derivanti dalle politiche di contrasto all'evasione fiscale e di recupero della base imponibile messe in atto sia a livello locale che regionale.

Pressione fiscale della Regione Toscana

La pressione fiscale complessiva, relativa a tutti i tributi regionali (compresi quelli destinati al finanziamento del fabbisogno sanitario) cresce all'interno della serie storica esaminata, nella misura in cui cresce la spesa sanitaria. Il fabbisogno sanitario per il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza è, infatti, in tendenziale aumento

Durante tutto questo periodo i tributi regionali stabiliti in somma fissa (come le tasse automobilistiche o le tasse di concessione regionali) non sono stati aggiornati, nemmeno per recuperare la perdita di gettito reale dovuta all'effetto dell'inflazione. Allo stesso tempo, vi è stato il blocco imposto dallo Stato sulle manovre IRAP e Addizionale IRPEF. La pressione fiscale cresce invece nel 2007, restando comunque al di sotto della media dell'intero periodo, con la manovra in aumento effettuata dalla Regione su IRAP e Tasse Auto per il finanziamento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di sviluppo. Si nota infatti come, a prezzi correnti, le entrate tributarie nel 2007 siano identiche a quelle riscontrate nel 2001.

Pressione fiscale degli Enti Locali

La pressione fiscale locale degli Enti Locali in Toscana, analizzata in relazione alle sole entrate manovrabili (al netto quindi della compartecipazione all'IRPEF), ha registrato nel periodo 2001-2007 una diminuzione, molto accentuata nell'ultimo biennio, dovuta alla dinamica delle entrate tributarie comunali. L'andamento della pressione fiscale segue in modo puntuale l'andamento in termini reali

Sull'andamento riscontrato fino al 2006 incidono due fattori:

- il progressivo passaggio, come già anticipato, dei Comuni toscani alla TIA: al 2007 sono 91 i Comuni che hanno sostituito la TARSU con un sistema tariffario per un totale di cittadini corrispondente al 64% della popolazione regionale, mentre nel 2001 erano solo 2 i Comuni passati a TIA pari al 3,8% della popolazione. La diminuzione registrata nel periodo non è quindi dovuta ad una scelta di politica fiscale in senso stretto, ma ad un diverso regime di prelievo e di copertura dei costi del servizio. Tuttavia, anche mantenendo costante il gettito della TARSU ai valori del 2001, la pressione fiscale comunale non aumenterebbe, mantenendo anche nell'ultimo triennio i valori registrati nel 2004 (1,62%)

- il blocco delle aliquote dell'addizionale all'IRPEF, introdotto con la Finanziaria per il 2002 e in vigore fino a tutto il 2006.

E' interessante infine notare come la pressione fiscale degli enti locali risulti invariata tra il 2006 e il 2007, nonostante nel 2007 ci sia stato lo sblocco della Addizionale comunale all'IRPEF, l'assoggettamento a ICI dei fabbricati rurali e la sospensione dei passaggi da tassa a tariffa per i rifiuti: l'incremento di gettito 2007, che pure c'è stato (2% in termini reali), ha infatti registrato una dinamica più lenta di quella del PIL.

* Regione Toscana

Spazio Altre Regioni

Il processo federalista secondo i piccoli imprenditori del Veneto di *Stefano Solari**

Il Veneto appare spesso nei media nazionali come un oggetto misterioso che esprime malumori non del tutto comprensibili. In realtà questa regione, che similmente alle altre aree della "terza Italia" ha sperimentato uno sviluppo economico di tipo estensivo, cioè basato su una moltiplicazione delle unità produttive, guarda con apprensione all'indebolirsi delle condizioni che nei tre decenni passati hanno garantito una capillare diffusione del benessere. In particolare esprime una certa preoccupazione per l'inerzia e l'inefficacia delle politiche a livello nazionale, reclamando una specificità propria non solo della struttura economica, ma in buona parte anche della cultura politico-amministrativa.

A scatenare i più vivaci malumori è l'elevato "residuo fiscale" – inteso come la differenza tra entrate e spese pubbliche regionalizzate – unito al fatto che, a fronte di una pressione fiscale superiore alla media e di evidenti carenze infrastrutturali, il livello di spesa pubblica pro capite è uno dei più bassi d'Italia.

Una recente indagine, condotta dalla Fondazione Moressa su 500 piccoli imprenditori (titolari di imprese con 1-19 addetti, due terzi delle quali con meno di 5, ha verificato le opinioni

in merito al decentramento amministrativo, al grado di autonomia e alla ripartizione delle competenze, e poi ha rilevato quali siano le attese degli imprenditori in tema di riforma federalista e quali le priorità politiche.

Il 75% degli intervistati si dice informato sulla questione delle riforme federaliste, con frequenze maggiori tra gli imprenditori maturi, ma non anziani. Tra questi la sfiducia nei meccanismi di riforma è elevata. Maggiore è la carriera degli imprenditori e minore è la fiducia nella possibile realizzazione di un ordinamento federale. Il grado di fiducia degli imprenditori veneti nei confronti degli Enti Locali è simile a quello verso la Regione e si attesta sul 60%. Tra le competenze che gli imprenditori vorrebbero lasciare esclusivamente allo stato centrale troviamo l'istruzione e la cultura, la difesa e la sicurezza, l'immigrazione e la giustizia. Vengono invece considerate competenze da decentrare in modo completo la sanità, le politiche sociali, le infrastrutture ed i trasporti, il turismo e le attività produttive. In questi ultimi casi la maggioranza delle opinioni espresse in favore ad un decentramento è dovuta all'idea che il governo centrale non rappresenti il livello ottimale per questo tipo di politiche economiche. Tuttavia, l'83% degli imprenditori è favorevole al mantenimento di un potere di programmazione a livello nazionale.

Quindi la forma preferita di decentramento è quella basata sulla garanzia della produzione di

certi beni pubblici a livello nazionale, ma con una responsabilità politica e amministrativo-gestionale locale nella loro specifica definizione ed esecuzione.

Dalle riforme federaliste solo il 20% degli imprenditori (informati) si dice certo degli effetti benefici sulle imprese minori. In particolare, molti (62%) si attendono una riduzione della burocrazia, altri (60%) sperano in una maggiore attenzione alle piccole imprese, altri ancora una riduzione della pressione fiscale ed una maggiore efficienza delle amministrazioni pubbliche (rispettivamente 44% e 39%). Questi risultati positivi solo in parte possono essere la conseguenza di un assetto federale. Tuttavia, i piccoli imprenditori veneti hanno la certezza che questi risultati non possano essere ottenuti grazie a politiche nazionali.

La maggior parte di essi auspica che le entrate fiscali finiscano in prima istanza nelle casse delle amministrazioni locali per poi eventualmente essere destinati alle spese in sede nazionale secondo il principio di sussidiarietà. Infine, va sottolineato che le basse percentuali in favore della regionalizzazione delle competenze sono dovute al fatto che è diffuso il timore che le riforme, anziché introdurre una vera autonomia degli Enti Locali, vadano semplicemente ad aggiungere un nuovo "centralismo regionale" a quello nazionale.

* Università di Padova

Spazio Europa

Il rapporto Attali (1° parte) di *Giancarlo Pola**

Il sistema pubblico, ed in particolare quello costituito dagli Enti decentrati, può dare un contributo notevole alla "liberazione" della crescita francese, secondo la Commissione Attali. I concetti utilizzati al riguardo sono, ad esempio: "migliorare l'efficacia degli Enti pubblici per il contenimento delle spese"; "incoraggiare uno Stato stratega ed efficiente"; "semplificare il decentramento per accrescere l'efficacia"; "instaurare una governance rinnovata al servizio della crescita", e così via.

Nello specifico, la Commissione suggerisce soluzioni pratiche del tipo: l'unificazione della legge finanziaria con quella del finanziamento della sicurezza sociale; la sostituzione di un bilancio di spesa triennale al bilancio annuale; il divieto di indebitamento per gli operatori dello Stato e la presentazione di un conto consolidato sistematico delle spese dello Stato e dei suoi operatori. Ed ancora: la valutazione dei servizi dello Stato (scuola, università, ospedali, amministrazione) e la pubblicizzazione di tale valutazione; l'introduzione di una valutazione approfondita dell'efficacia delle spese fiscali e sociali il cui ammontare superi una certa soglia.

Alcuni di questi suggerimenti ("decisioni" nel documento originale) evocano il clima, e le conseguenti "decisioni", maturato nell'Italia dei tardi anni '70, con i relativi sforzi di giungere al consolidamento dei conti pubblici e alla identificazione del "vero" indebitamento pubblico complessivo, e che portarono alla redazione della L.468/78, con annessa programmazione triennale della spesa (e del bilancio in generale). Giungendo la legge italiana, a sua volta, dodici anni dopo l'analoga iniziativa tedesca (*mehrjaerige Finanzplanung, 1966*) si può dire che urge una rivisitazione del problema anche in chiave storica.

Vi è un punto specifico del Rapporto Attali che può interessare l'Italia, impegnata in questo momento a implementare il suo progetto di federalismo: e cioè l'idea di raggruppare all'interno della regione i servizi "decentralizzati" (in Francia non si parla di "devoluzione"!)" dello Stato, ma stando ben ancorati a due misure pregnanti:

1. abbinare al trasferimento di competenze dello Stato agli Enti territoriali l'*abbandono effettivo della "missione" corrispondente da parte dello Stato, e il redeployment di tutti i funzionari statali coinvolti*, onde evitare doppioni tra l'azione statale e quella degli Enti territoriali;

2. utilizzare i guadagni di produttività per mettere in opera in maniera sistematica il principio di *non rimpiazzo di due funzionari su tre* che intendano pensionarsi, senza nuocere alla qualità del servizio. Inutile dire che una siffatta "raccomandazione" sarebbe condivisibile ove fosse riferita all'Italia; anzi essa rappresenta una vera sfida ai fallimenti italiani in questi due versanti del controllo della spesa pubblica.

E' constatazione comune che: i) per quanto riguarda il formarsi di "doppioni" nei processi di decentramento, l'Italia ha degenerato in misura esagerata fin dai tempi del decentramento amministrativo degli anni '70 associato al trasferimento di funzioni alle neonate RSO, e ha continuato a farlo fino alle "Bassanini" dei tardi anni '90; ii) per quanto concerne il blocco delle assunzioni -che avrebbe potuto/dovuto fare diminuire il pubblico impiego del 2,5-3% medio annuo a seguito dei pensionamenti- nulla di questo si è verificato sinora; e infine: iii) nulla si è verificato anche in questi anni circa la "spalmatura" di pubblico impiego statale (eccedente rispetto a qualsiasi criterio di fabbisogno) verso territori meno dotati di impiego statale e contemporaneamente caratterizzati da maggior domanda di servizi (tipicamente, territori del Nord).

* Università di Ferrara

Spazio Enti Locali

Gli oneri di urbanizzazione: dalla politica territoriale alla politica di bilancio?

di Chiara Agnoletti*


Il ruolo degli oneri di urbanizzazione nelle politiche insediative è uno dei temi attorno a cui ruota il recente dibattito sul governo del territorio e rappresenta in modo emblematico lo stretto legame che connota economia e territorio; la centralità che viene loro attribuita deriva dalla correlazione crescente tra attività edilizia e fragilità economica delle amministrazioni locali. Con l'abrogazione disposta dal nuovo T.U. dell'edilizia (DPR 380/2001) è infatti cessato il vincolo di destinazione dei contributi di costruzione (prima denominati oneri di urbanizzazione) ed è stato eliminato il conto corrente vincolato presso la Tesoreria del Comune dove i proventi affluivano. Pertanto anche i contributi provenienti dall'attività edilizia entrano nel totale delle entrate che finanziano in modo indistinto le spese.

Il nesso tra permessi di costruzione e finanza locale è stato rafforzato parallelamente all'avvio del processo di riforma delle normative regionali che disciplinano il governo del territorio. Se quindi da un lato, ormai in molte regioni italiane, si è avviato il processo di revisione delle leggi di governo del territorio improntate alla limitazione del consumo di suolo e quindi al contenimento della nuova edificazione, dall'altro la minore disponibilità di risorse delle amministrazioni locali e la possibilità di superare tale ostacolo attingendo agli oneri, ha innescato talvolta meccanismi contraddittori rispetto ai principi ispiratori del processo di rinnovamento legislativo.

Tra le regioni italiane è la Lombardia a registrare l'entrata più consistente (oltre 3

miliardi e mezzo di euro negli anni dal 2000 al 2005) seguita da Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto; fatto 100 le entrate italiane derivanti da oneri concessori, la Lombardia nel corso dei cinque anni considerati, non scende mai al di sotto dei 20 punti, con un contributo massimo nel 2003 (27) mentre l'apporto toscano oscilla tra i 9 e 11 punti del 2003. Il rapporto con la popolazione restituisce una graduatoria che si discosta solo in parte dalla precedente e che vede nel 2005 ai primi posti Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Il rapporto tra volumetria complessiva autorizzata ed entrate legate agli oneri consente di valutare il costo medio degli oneri per unità di mc; si tratta di un indicatore *proxy* poiché il costo degli oneri è funzione di una pluralità di variabili (tra cui la destinazione d'uso, la tipologia d'intervento) e una parte (o la totalità) dei contributi può essere scomputata in favore della realizzazione diretta delle opere. In ogni caso, l'analisi comparata, interpretata alla luce di queste accortezze, evidenzia un costo unitario medio più elevato in Toscana rispetto



La tendenza degli anni più recenti è quella di un aumento delle entrate rispetto al 2001 (+30%). Nel primo anno di vigenza delle nuove disposizioni legislative in merito al vincolo di destinazione d'uso dei contributi di costruzione (2004), il dato nazionale registra un incremento del 30%. Sono in particolare Lazio, Sicilia, Valle d'Aosta e Campania a conoscere un aumento superiore al 50%; Emilia Romagna, Calabria, Marche e Trentino si attestano tra il 50 e il 35%. Il 2004 è anche l'anno del condono edilizio per cui l'incremento registrato rispetto al 2003 è da interpretare sia come effetto indotto dall'ingresso di tali gettiti nella spesa corrente sia tenendo conto delle sanzioni pecuniarie legate al rilascio di concessioni in sanatoria.

al dato nazionale e rispetto a tutte le altre regioni, con l'unica eccezione rappresentata dalla Liguria che nel 2005 occupa il primo posto della graduatoria.

Guardando con particolare attenzione alla Toscana, si può notare che in negli ultimi 6 anni sono stati incassati complessivamente 1 miliardo e 640 milioni di euro provenienti da oneri concessori, con una media annuale di 274 milioni l'anno. È il 2004 l'anno in cui la Toscana registra le maggiori entrate (circa 380 milioni di euro). Il peso delle entrate legate ai permessi di costruzione rispetto alle entrate totali oscilla tra i 5 e gli 8 punti percentuali, con l'incidenza massima nel 2004. La media italiana è sensibilmente inferiore, attestandosi tra il 4 e il 5%.

* IRPET

Attività e Notizie

Agenda

Entro il 31/07/2008 il Consiglio Regionale approverà il DPEF (Documento di Programmazione Economica Finanziaria) riferito al triennio 2009-2011.

Pubblicazioni

LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA
Rapporto 2008
M.C. Guerra, A. Zanardi
Il Mulino

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a :
tributi@regione.toscana.it

Iniziative

FINANZA PUBBLICA E ISTITUZIONI
ISAE
Roma, 14 maggio 2008

ANALISI E VALUTAZIONE DEI BILANCI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
Bureau Van Dijk
Roma, 3 luglio 2008

LA FINANZA LOCALE IN TOSCANA
IRPET - Regione Toscana
Firenze, 9 luglio 2008

Tributi Toscana
Trimestrale di informazione per cittadini e imprese

Redazione

IRPET:

Claudia Ferretti (Responsabile)
Stefania Lorenzini

REGIONE TOSCANA:

Luigi Idilli, Giovanni Morandini,
Francesca Poli

Progetto grafico:
Patrizia Ponticelli

Sede di redazione:
IRPET - Via G. La Farina, 27
50132 FIRENZE
Tel. 055/574138
Fax 055/574155
e-mail redazione@irpet.it